

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1717 del 03 ottobre 2013

Preso d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione la Giunta regionale, prende atto del parere della Commissione regionale VAS n. 73 del 2 luglio 2013 per fornire alcune linee di indirizzo applicativo agli operatori del settore siano essi soggetti pubblici, proponenti privati o professionisti per la VAS a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Come noto, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 58/2013 ha:

- dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);
- dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture).

È necessario, pertanto, fornire alle autorità procedenti (enti pubblici e soggetti privati) alcune linee guida e alcuni chiarimenti.

Al riguardo, la Commissione regionale VAS, istituita con la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14, nella seduta del 2 luglio 2013, ha espresso il Parere n. 73 avente ad oggetto "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."

Con questo parere la Commissione VAS ha inteso :

1. prendere atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013, e darne seguito, per la parte che dichiara l'illegittimità costituzionale della lettera a) del citato art. 40 della L.R. 13/2012;
2. prendere atto delle ipotesi di esclusione dall'applicazione della procedura VAS di cui alla DGR 791/2009;
3. prendere atto delle ipotesi di esclusione formulate con il parere n. 84 del 03.08.2012 e recepite dalla Giunta regionale con la DGR n. 1646 del 7 agosto 2012;
4. incaricare la competente struttura regionale a porre in essere soluzioni atte ad affrontare la rilevante quantità di richieste di Verifica di Assoggettabilità per i piani attuativi. In particolare, creando, al proprio interno, una "task-force" e prevedendo specifici accordi con gli enti locali per il coordinamento dell'istruttoria della valutazione degli strumenti attuativi del territorio comunale, qualora necessario/richiesto;

5. proporre alcuni criteri, indirizzi operativi per la verifica di assoggettabilità degli strumenti attuativi come esplicitati nel parere;
6. proporre come nuova fattispecie di esclusione alla Verifica di Assoggettabilità, le varianti ai PUA già valutati e già convenzionati che comportino esclusivamente limitate modifiche al sistema infrastrutturale, agli standard urbanistici e al sistema insediativo.

Pertanto, si propone di prendere atto del Parere della Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale individuata dall'art. 14 della LR 4/2008, per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e/o Programmi, n. 73 del 2 luglio 2013, **Allegato A** alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, al fine di fornire agli operatori del settore siano essi soggetti pubblici, proponenti privati o professionisti, alcune linee di indirizzo volte a regolare sia le ipotesi di esclusione dalla procedura VAS sia il coordinamento delle valutazioni tra diversi strumenti pianificatori/urbanistici, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 31.03.2009;

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm. ed ii.;

VISTO l'art. 5 della L. 12 luglio 2011, n. 106 di conversione con modificazioni del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

VISTO l'art. 40 della L.R. 13/2012;

VISTO il Parere della Commissione regionale VAS n. 84 del 3 agosto 2012 e la Deliberazione della Giunta regionale n. 1646 del 7 agosto 2012;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 25 marzo 2013;

VISTO il Parere della Commissione regionale VAS n. 73 del 2 luglio 2013;

delibera

1. di prendere atto e fare proprio, per i motivi in premessa esplicitati, il Parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione Regionale VAS, (**Allegato A**) al presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet
<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Coordinamento+commissioni+VAS+VINCA+NUVV/VAS.htm>;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.